

PER *Rozetti* CONFORME



ATTI PUBBLICI

rep.n. 7867

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

VENEZIA

ATTO ATTUATIVO

alla Convenzione rep. n. 7191 in data 4.10.1991 stipulata tra il Magistrato alle Acque (C.F.n.80010060277) ed il Consorzio Venezia Nuova (C.F.n.05811860583), per la disciplina della concessione avente ad oggetto l'espletamento di studi, progettazioni e sperimentazioni e l'esecuzione di opere finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica di Venezia e del territorio lagunare.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2000 (duemila), il giorno 3 (tre) del mese di novembre in Venezia, in una sala del Magistrato alle Acque per le provincie venete e di Mantova - Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, dinanzi a me, signora Cristina Razetti, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato alla stipula dei contratti giusta decreto del Presidente del Magistrato alle Acque - Venezia n.4836 in data 14 giugno 2000, e senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti contraenti con me d'accordo rinunziato, giusta la facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 15.02.1913, n. 89


PREMESSO

- che tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sono stati stipulati in data 4.10.1991 la Convenzione rep. n. 7191 ed il successivo atto aggiuntivo

ACQUISTATO IN VENEZIA
Registrato in Venezia il 28. MAR 2001
PUBB. N. 1002 Vol. /
Scelta Libra 250.000

F. i. m. s.
R.

- rep. n. 7288 del 16.04.1992 le cui premesse debbono intendersi qui integralmente riportate;
- che la citata Convenzione rep. n. 7191/91 ha ad oggetto la regolamentazione generale idonea a disciplinare il rapporto concessorio in essere tra il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Consorzio Venezia Nuova sino all'ultimazione degli interventi previsti nel Piano Generale degli Interventi necessari per l'attuazione degli obiettivi di cui alla legge 29.11.1984 n. 798 ad essa allegato, Piano richiamato nell'art.3 della L. 139/92;
 - che la Convenzione rep. n. 7191/91 prevede che gli interventi di cui al richiamato Piano Generale siano realizzati per lotti - ovvero stralci funzionali - da avviare in funzione di finanziamenti disponibili;
 - che con Ordinanza n.4498 del 01.10.1996, ai sensi dell'art.8 della L.349/1986, il Ministero dell'Ambiente ha individuato una serie di interventi da avviare con la massima urgenza al fine di garantire la salvaguardia della laguna di Venezia;
 - che tra i riferiti interventi erano ricomprese le opere di marginamento e scavo dei canali industriali di Porto Marghera;
 - che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, con delibera espressa in data 12 luglio 1996, ha ripartito i finanziamenti che potranno essere reperiti dal Ministero del Tesoro, mediante la stipulazione di mutui con la cassa Depositi e Prestiti, ai sensi della L.641/96;
 - che al fine di consentire l'effettiva concessione dei finanziamenti il Magistrato alle Acque di Venezia, in data 11.09.1996, ha inoltrato allo



- stesso Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, attraverso il Ministero dell'Ambiente, schede tecniche di definizioni degli interventi redatte con l'apporto del Consorzio Venezia Nuova;
- che con Decreto del Ministero dell'Ambiente GAB/670/97 del 04.11.1997 il Ministero dell'Ambiente ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili destinando alla realizzazione di opere per la sistemazione delle sponde e lo scavo dei canali di Porto Marghera, di competenza del Magistrato alle Acque di Venezia, un importo di Lire 97.000.000.000.= (Euro 50.096.319,21);
 - che l'avvenuta ammissione a finanziamento è stata comunicata al Magistrato alle Acque di Venezia il 27.10.1998;
 - che l'intervento si sostanzia nel rifacimento delle sponde e nel dragaggio dei fondali del Canale Industriale Ovest di Porto Marghera, nonché del canale Lusore - Brentelle;
 - che le suddette opere, risultano finalizzate all'arresto ed inversione del processo di degrado dell'ambiente lagunare, nonché al riequilibrio idrogeologico della laguna e sono nel loro complesso ricompresi e sussumibili tra quelli individuati nel "Piano Generale degli Interventi" allegato alla Convenzione rep.7191/91 e considerato dall'art.3 della L. 139/92;
 - che in particolare le prestazioni sul canale Lusore Brentelle sono ricomprese nel progetto Generale dell'arresto ed inversione del processo di degrado dell'ambiente lagunare redatto dal Consorzio Venezia Nuova nel 1993, approvato con DP n.8795 del 27.07.1995;
 - che lo scavo dei canali industriali è direttamente preordinato all'arresto ed inversione del processo di degrado dell'ambiente lagunare come

R. T. M. T.

indicato nella riunione del 12.11.1995 del Comitato di Indirizzo Coordinamento e Controllo;

- che pertanto il Consorzio Venezia Nuova dovrà provvedere alla realizzazione dei progetti ed alla realizzazione dei riferiti interventi;
- che per procedere all'attuazione dei suddetti interventi è stato predisposto lo schema del presente Atto Attuativo della predetta Convenzione rep. n. 7191/91;
- che sul richiamato schema si è espresso, con proprio parere favorevole, in data 27.01.2000 il Comitato Tecnico di Magistratura, con voto n.105/99;
- che l'amministrazione intende, pertanto, procedere alla stipula di un Atto Attuativo della Convenzione rep.7191/91 per l'importo complessivo di lire 97.000.000.000.= (Euro 50.096.319,21);
- che con DM n° 12276 del 30/12/1999 il Ministero dell'Ambiente ha impegnato, a favore della Regione Veneto, in attesa della apertura della contabilità speciale a favore del Magistrato alle Acque di Venezia, la somma di Lire 53.148.919.000.= (Euro 27.449.125,89);
- che con DM del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n.7060/D del 21/07/2000 è stata autorizzata l'apertura presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia, di una contabilità speciale n° 1241 intestata "Presidente del Magistrato alle acque di Venezia", per l'accreditamento delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi relativi alla realizzazione del "progetto per la sistemazione delle sponde e dei canali di Porto Marghera";





- che con DM n° 13123 dell'11/09/2000 il Ministero dell'Ambiente ha provveduto all'impegno della somma residua ancora da impegnare pari a Lire 43.851.081.000 . = (Euro 22.647.193,31) a favore degli interventi di cui alla precedente premessa;
- che la somma di Lire 53.148.919.000, = (Euro 27.449.125,89) sarà accreditata sulla contabilità speciale aperta a favore del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia;
- che il Consorzio Venezia Nuova garantisce l'esecuzione del presente Atto Attuativo mediante polizza fideiussoria;
- che ai sensi della L.55/90 e successive modificazioni e in legis non risulta a carico dei legali rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova e delle singole Società e Imprese componenti il Consorzio stesso e degli altri soggetti previsti dalla legge, la sussistenza di cause di divieto e di sospensione o comunque ostative ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 490/94, come da informazioni acquisite in base all'art.4 dei DPR 252198;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente atto.

Si sono a tale fine presentati davanti a me, signora Cristina Razetti, Ufficiale Rogante del Magistrato alle Acque, delegato a ricevere i contratti:

DA UNA PARTE

Dott.ssa Maria Giovanna Ferialdi, nata a Venezia (VE) il 04.09.1941, in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici, la quale interviene al presente atto in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque – Venezia n.2829 in data 04 ottobre 1999, con esclusione di qualsiasi responsabilità personale non legata alla funzione di cui sopra

E DALL'ALTRA

il dott. Roberto Pravatà, nato a Roma il 09.02.1954, Vice Direttore Vicario del Consorzio Venezia Nuova domiciliato per la carica in Venezia, San Marco 2803, sede del Consorzio Venezia Nuova, delegato a firmare in nome e per conto dello stesso il presente atto, giusta procura conferitagli, in data 31.01.1995 con atto del dott. Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre rep.n.5803 e che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lett. "A1", dal Direttore del Consorzio Venezia Nuova ing. Giovanni Mazzacurati, in virtù dei poteri già conferiti e confermati dal Consiglio Direttivo del Consorzio medesimo con delibera del 30.11.1994 che in copia autentica con numero di repertorio 20514 del 22.12.1999 a rogito del dott. Paolo Chiaruttini, notaio in Venezia, si allega al presente atto sotto la lettera "A2", previa lettura da me datane alle parti.

Tutto ciò premesso ed accertato da me Ufficiale Rogante sulla base dei documenti esibitimi, le parti come sopra costituite e da me personalmente conosciute, riconoscendo le premesse al presente atto quali parti integranti e sostanziali dell'atto stesso, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTO ATTUATIVO

Il presente Atto, in attuazione dell'art. 2 della Convenzione rep. n. 7191 del 04.10.1991 e del relativo Atto Aggiuntivo rep. n. 7288 del 16.04.1992, ha per oggetto la realizzazione degli interventi - compresi nel Piano Generale allegato alla Convenzione rep. n. 7191/91- di cui alle lett. a) della legge 798/84 nel limite complessivo di spesa di lire 97.000.000.000.= (Euro 50.096.319,21).

In particolare il Concessionario realizzerà:

Handwritten signatures of Roberto Pravatà and Paolo Chiaruttini. The signature of Roberto Pravatà is at the top right, and the signature of Paolo Chiaruttini is below it, written in a larger, more stylized script.

1) Interventi di cui alla lett. a) della legge 798/84 per il limite complessivo di spesa di lire 97.000.000.000.= (Euro 50.096.319,21)

a) Ripristino della morfologia lagunare e arresto del processo di degrado della laguna:

- sistemazione fondali canali lagunari.

I sopra elencati interventi sono specificatamente elencati nel Piano Operativo allegato sub lett. "B" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 - APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

Il Concessionario presenterà all'approvazione del Concedente entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla ammissione al visto e conseguente registrazione da parte della Delegazione Regionale della Corte dei Conti del Decreto del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia, approvativi del presente atto, il piano delle progettazioni relative agli interventi. In detto piano verranno indicate le scadenze entro cui saranno consegnati i singoli progetti.


I progetti di cui al precedente comma dovranno essere redatti in piena conformità alle disposizioni vigenti.

ART. 3 - IMPORTO DELLA SPESA

La spesa complessiva presunta per l'esecuzione degli interventi di cui al presente atto, così come individuati nel Piano Operativo allegato sub lett. "B" ivi compreso ogni altro corrispettivo e rimborso, ammonta a lire 97.000.000.000.= (Euro 50.096.319,21).

ART. 4 - LIQUIDAZIONE DI SPESA

Agli effetti della liquidazione della spesa le parti stabiliscono che per la



realizzazione delle attività di cui all'art. 1) del presente Atto saranno adottati i seguenti criteri:


a) per l'esecuzione delle opere di qualsivoglia natura, l'importo da corrispondere al Concessionario sarà determinato sulla base dei prezzi unitari di cui al successivo art. 5, con il sistema a misura in ragione dei preventivi analitici di spesa riportati nei progetti e nei disciplinari esecutivi di intervento approvati dal Concedente.

In alcuni casi particolari sarà, peraltro, possibile procedere al pagamento delle prestazioni mediante l'utilizzo di liste settimanali;

b) tutti gli oneri comunque sostenuti dal Concessionario per conto del Concedente per il pagamento a soggetti terzi, sia pubblici che privati, di indennizzi, corrispettivi, contributi, diritti, tasse ed imposte in dipendenza del perseguimento degli obiettivi ad esso demandati ai sensi dei precedenti articoli e comunque dal medesimo Concedente preventivamente autorizzate, saranno integralmente rimborsati al Concessionario su presentazione di idonea documentazione giustificativa comprovante le spese sostenute. La preventiva autorizzazione del Concedente non è peraltro necessaria per quelle spese determinate con atti di Autorità Pubbliche ai sensi di legge;

c) le progettazioni saranno compensate al Concessionario avendo riguardo ai valori tabellari della tariffa degli Ingegneri ed Architetti, applicati tenuto conto delle singole categorie delle opere progettate e del valore, superiore ai 5 miliardi, degli interventi da progettare.

Il Concedente ed il Concessionario danno altresì atto che il corrispettivo per le attività di progettazione sarà calcolato inglobando tutte le



maggiorazioni per spesa, difficoltà, lotti, stralci, ed eventuali urgenze nell'unica maggiorazione del 45%, riconosciuta a titolo di rimborso forfettario delle spese e degli oneri sostenuti secondo quanto previsto dagli artt. 2, 13 e 21 della più volte citata tariffa degli Ingegneri ed Architetti. Per tutti gli interventi, per i quali alla data dei 21.04.1999, non è stato conferito formale incarico da parte dell'Amministrazione Concedente, la maggiorazione di cui sopra sarà applicata nella misura ridotta del 30%.

Le attività di direzione, assistenza e contabilità lavori, espletate dal Concessionario con riferimento alle opere, saranno compensate avuto riguardo ai valori tabellari di cui alla tariffa degli Ingegneri ed Architetti che saranno applicate in considerazione delle singole categorie delle opere progettate riferite sempre ad importi superiori a 5 miliardi.

Il Concedente ed il Concessionario danno altresì atto che all'aliquota in base alla quale dovrà essere commisurato il corrispettivo per le attività di direzione, assistenza e contabilità lavori non sarà applicata alcuna maggiorazione, ad esclusione del 30% riconosciuto a titolo di rimborso forfettario delle spese e degli oneri sostenuti, secondo quanto previsto dall'art. 13 della più volte citata tariffa degli Ingegneri ed Architetti.

Per la determinazione del corrispettivo dovuto per l'espletamento delle attività di direzione, assistenza e contabilità lavori relative agli studi ed agli interventi a carattere sperimentale, il Concedente Magistrato alle Acque ed il Concessionario Consorzio Venezia Nuova provvederanno tenendo conto della specificità nonché della particolarità degli interventi;



d) gli oneri ulteriori propri della funzione del Concessionario saranno compensati con quota percentuale pari al 12%, da calcolarsi sui corrispettivi consuntivi delle prestazioni di cui alle precedenti lett. a) ; nessun compenso percentuale verrà corrisposto sui corrispettivi di cui alla precedente lett. c) e sui rimborsi spesa di cui alla lettera b);

Per i danni di forza maggiore il Concessionario seguirà la procedura prevista dall'art. 24 del Capitolato Generale dei LL.PP., approvato con DPR 16.07.1962 n. 1063, previa opportune verifiche e controlli da parte del Concedente.

e) Per quanto riguarda gli aspetti inerenti all'entrata in vigore della legge 494/96, gli oneri connessi alla figura del "responsabile dei lavori" sono da considerarsi ricompresi nelle più generali attività di coordinamento spettanti al Concessionario. Per quanto riguarda l'onere per il coordinamento della sicurezza in fase progettuale, sarà riconosciuto un compenso pari allo 0,24% dell'importo dei lavori che sarà liquidato unicamente alla progettazione, mentre per il coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione lavori sarà riconosciuto un compenso pari allo 0,56% dell'importo dei lavori che sarà liquidato unicamente alla Direzione dei lavori.

Dette tariffe sono infatti relative alla media elaborata, come valori inferiori, dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e pubblicate con circolare n. 160 del 14/11/1997.

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'Atto in parola saranno effettuati presso la Tesoreria Provinciale di Venezia a favore della Banca Nazionale del Lavoro - filiale di Venezia - delegata dal Concessionario e

saranno resi esigibili con quietanza dello stesso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale di Venezia e che così si intendono ben fatti per cui l'Amministrazione pagante resta esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

Resta inteso che in qualunque caso in cui l'incaricato di riscuotere e rilasciare valida quietanza in nome e per conto del Concessionario decada o cessi dall'incarico, anche se ciò avvenga "ope legis" o per fatto previsto nell'Atto Costitutivo del Consorzio e ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, il Consorzio stesso deve darne tempestiva notizia all'Amministrazione concedente, in difetto di che questa non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti all'incaricato decaduto dall'incarico.


ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI

I prezzi unitari relativi ai lavori occorrenti per la realizzazione delle opere ed i prezzi elementari relativi agli studi e sperimentazioni, oggetto del presente Atto, saranno di volta in volta approvati dal Concedente, all'atto della presentazione dei progetti esecutivi.

Le parti danno espressamente atto che, in occasione dell'istruttoria dei singoli progetti, saranno compiute indagini e comparazioni al fine di determinare la piena corrispondenza tra i prezzi formulati e quelli correnti alla località di intervento.

I prezzi unitari saranno, in base all'analisi effettuata in sede di istruttoria dei singoli progetti secondo quanto previsto al precedente comma, opportunamente integrati ed aggiornati alla data della presentazione di ogni progetto esecutivo.

I prezzi saranno definiti sulla base dell'elenco prezzi allegato alla



Convenzione rep.7191/91 come successivamente integrato.

I prezzi resteranno fissi ed invariabili; le parti si danno reciprocamente atto, per quanto necessario, che non troverà applicazione la revisione legale dei prezzi, ormai abrogata con la L.359/92 di conversione del D.L.333/92.

Pertanto l'art.13 delle Convenzione rep.7191/91, come modificato ed integrato dall'Atto rep.7288/92, deve intendersi efficace fra le parti, salvo quanto convenuto in materia di revisione prezzi.

ART. 6 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Fermo restando che è fatto espresso divieto al Concessionario di cedere in tutto o in parte a terzi le opere del presente Atto le parti convengono, a parziale modifica di quanto disposto dall'art.6 della Convenzione dei 4.10.1991 n.7191 di rep., quanto segue.

Il Consorzio Venezia Nuova procederà all'esecuzione delle opere mediante le Imprese proprie consorziate, anche tra loro associate ovvero riunite nei modi consentiti dalla disciplina normativa in materia di Opere Pubbliche.

Nella fase esecutiva il Consorzio opererà, pertanto, a mezzo delle Imprese proprie consorziate che realizzeranno i lavori direttamente, potendo ricorrere a subappalti ai sensi delle norme vigenti, previa autorizzazione da parte dei Concedente.

Resta ferma comunque la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario nei confronti del Concedente per la regolare e tempestiva esecuzione delle prestazioni.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

I pagamenti dei corrispettivi dovuti al Concessionario, liquidati ai sensi del precedente art. 4, saranno versati al Concessionario secondo le seguenti





modalità:

a) i corrispettivi di cui al precedente art. 4 lett. a) e d) da liquidare dall'Amministrazione Concedente a titolo di acconto nel corso dei lavori dovranno risultare dagli Stati di Avanzamento Lavori, redatti dal Direttore dei Lavori e vistati dal Concessionario, e trasmessi all'Ufficio competente del Magistrato alle Acque di Venezia, con le seguenti scadenze: 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12

L'Ufficio competente del Magistrato alle Acque di Venezia, sulla base dei dati di contabilità, redigerà, ai fini della liquidazione della spesa, appositi certificati di pagamento, che saranno trasmessi alla competente divisione amministrativa del Magistrato alle Acque.

Sulla base dei predetti certificati si procederà al versamento dei corrispettivi dovuti in acconto.

Le parti convengono che, ultimati i lavori relativi al singolo intervento, il Concedente darà corso all'emissione di un ultimo certificato di acconto, qualunque sia il tempo trascorso dall'emissione del precedente e qualunque sia l'importo.

Sulla base delle risultanze del relativo certificato di collaudo approvato, si procederà al versamento del saldo a favore del Concessionario secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il settore dei Lavori Pubblici.

Sulle somme versate al Concessionario saranno praticate le ritenute a garanzia, a vantaggio del Magistrato alle Acque di Venezia, come certificate nella documentazione contabile. Le ritenute predette saranno, ove previsto dalla legge, sostituibili con idonee fideiussioni prestate

secondo le norme vigenti.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate e le fideiussioni estinte con le modalità di cui alla vigente disciplina.

- b) Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 4 lett. b) saranno, di norma, rimborsati entro 60 giorni dalla presentazione, da parte del Concessionario medesimo, della documentazione giustificativa.

Tale documentazione sarà vistata dal Concedente e si provvederà al versamento delle somme da rimborsare.

- c) Gli importi dovuti al Concessionario ai sensi del precedente art. 4 lett. c) saranno contabilizzati secondo le seguenti modalità:

- 1) per quanto riguarda la quota attinente l'attività di progettazione dei singoli interventi, verranno riconosciuti acconti all'atto della formale presentazione delle singole fasi di progettazione. I richiamati acconti verranno contabilizzati nel I° stato di avanzamento successivo alla presentazione delle predette singole fasi di progettazione.

Le singole fasi della progettazione saranno valutate, per individuare gli acconti da riconoscere al Concessionario, secondo quanto previsto dalle schede tecniche di cui al Piano Operativo allegato sotto la lett. "B" al presente atto. Gli importi e le aliquote attraverso cui individuare il corrispettivo dovuto al Concedente per le singole fasi di progettazione sono indicati quali riferimenti presunti nel Piano Operativo allegato "B".

Le parti convengono che, successivamente alla formale approvazione di ogni singolo progetto e delle relative parcelle, verrà effettuato un

conguaglio tra quanto corrisposto al Concessionario a titolo di acconto ed il corrispettivo complessivo ad esso dovuto come risultante dal valore definitivo del progetto approvato;

- 2) per quanto riguarda la contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, a rate trimestrali proporzionali alla entità dell'avanzamento dei singoli interventi, contestualmente all'emissione dei relativi certificati di acconto.
- d) La aliquota fissata quale rimborso degli oneri di concessione a norma del precedente art.4 lett. e) sarà corrisposta al Concessionario in corrispondenza allo stato di avanzamento delle attività, ogni qualvolta verrà certificata l'esecuzione di una percentuale di sviluppo delle medesime pari almeno al 30%, in base agli importi presunti degli interventi. Resta convenuto che, eseguita una percentuale di avanzamento della attività pari al 60% - a cui corrisponderà l'erogazione di un'identica percentuale di quanto dovuto al Concessionario -, il residuo sarà versato in ragione dell'avanzamento dei lavori e, perciò, per ogni intervento proporzionalmente ai singoli Stati Avanzamento Lavori.
- e) I compensi riconosciuti al Concessionario per le attività di progettazione, di contabilizzazione, assistenza e direzione lavori, e gli importi riconosciuti a rimborso delle attività proprie del Concessionario, saranno corrisposti sulla base dei certificati di pagamento che, secondo la procedura di cui al precedente punto a) del presente articolo, saranno emessi dal Concedente.

ART. 8 – DURATA

Il presente Atto Attuativo avrà validità per anni 5 (cinque) salvo eventuali

